

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2001

Modificazioni al decreto 1° febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - Imprese, denominato «Artigian Service S.r.l.», e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF - Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto prot. 6221/87/2001 del 1° febbraio 2001 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale al centro di assistenza fiscale CAF - Imprese denominato «Artigian Service S.r.l.»;

Considerato che per mero errore di trascrizione è stata riportata la denominazione Artigian Service S.r.l. e non quella corretta Artigianservice S.r.l. così come si evince dall'istanza inoltrata alla scrivente in data 15 dicembre 2000;

Rettifica

ferrata denominazione indicata nel suddetto decreto del 1° febbraio 2001 con quella di seguito indicata Artigianservice S.r.l., con sede in Ferrara, e so Giovecca n. 3;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 marzo 2001

p. Il direttore regionale: CAVINA

01A4007

PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001.

Autorizzazione alla società «C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI S.r.l.», in Chieti, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 gennaio 2001, con cui la società Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - «C.A.F. CNAI» S.r.l., con sede in Chieti Scalo, viale Abruzzo n. 229, codice fiscale 01950070696, chiede di essere autorizzata a poter svolgere l'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 novembre 2000 a rogito del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17344 raccolta n. 4616) lo statuto ad esso allegato, dal quale risulta:

che il capitale sociale è di L. 100.000.000;

che la società centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - «C.A.F. CNAI S.r.l.» è costituita dall'U.C.I.C.T. Unione cristiana italiana commercio e turismo, codice fiscale 93014970698, con sede in Chieti, viale Abruzzo, n. 229, riconosciuta di rilevanza nazionale, giusta decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1994, n. 76, e dalla società «C.N.A.I. - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori», codice fiscale 9302644069, con sede in Chieti, via M. V. Marcello n. 4;

Vista la dichiarazione della Banca popolare di Lanciano e Suimona da cui risulta che il capitale sociale è stato interamente versato in data 2 gennaio 2001;

Vista la scrittura privata stipulata in data 31 gennaio 2001 con autentica del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17712 raccolta n. 4773) con cui la società C.N.A.I. - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori ha ceduto la propria quota pari al 20% all'U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo che a seguito della cessione risulta essere titolare dell'intero capitale sociale della società Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - «C.A.F. CNAI» S.r.l.;

Visto il decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, già citato, concernente il riconoscimento della rilevanza nazionale ove è specificato che all'U.C.I.C.T. aderiscono 63.542 soci;

Vista la dichiarazione del sig. Di Renzo Orazio Remo, presidente e legale rappresentante, tra le altre società, della società U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo con la quale si attesta che quest'ultima conta un numero di associati superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazione «Lloyd's» la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 5.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. CNAI anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, rag. Di Renzo Manola nato a L'Aquila l'11 novembre 1972 e iscritta all'albo dei ragionieri e periti commerciali dal 28 marzo 1996, al n. 356;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 164;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione e dai sindaci revisori della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 164/1999,

Considerato che sussistono quindi, i requisiti e le condizioni del capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Autorizza

la società «C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI S.r.l.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 2 aprile 2001

Il direttore regionale SIMONE

01A3961

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 15 marzo 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 2616 del 2 maggio 1996;

Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 18 dicembre 2000 con la quale è stata approvata la modifica di statuto ed è stato conferito mandato al rettore di effettuare il coordinamento redazionale del testo approvato;

Vista la nota prot. n. 27052 del 22 dicembre 2000 con la quale è stato inviato al MURST lo statuto nella versione modificata per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2001 con il quale il MURST ha formulato talune osservazioni sul predetto statuto.

Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 13 marzo 2001 concernente l'approvazione della stesura definitiva dello statuto in argomento;

Considerato che è stato effettuato il controllo redazionale in virtù del mandato indicato innanzi;

Attesa la necessità di provvedere all'emanazione del predetto statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, nel testo modificato qui allegato, lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli che, per effetto delle modifiche, assume la denominazione di Università degli studi di Napoli «*Arthenope*».

Art. 2.

Lo statuto stesso entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore dello statuto cessano dalle loro funzioni i componenti del consiglio di amministrazione designati in rappresentanza della regione Campania, della provincia di Napoli, del comune di Napoli, della C.C.I.A.A. di Napoli, del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Napoli, 15 marzo 2001

Il rettore: FERRARA